

esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli (che possono definirsi i « settori istituzionali rilevanti »); negli stessi limiti le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo in enti e società che esercitano imprese.

Tanto considerato, ferma restando la possibilità di operare mediante attività diretta di impresa, ovvero mediante partecipazioni di controllo, esclusivamente nei settori sopra indicati (nei quali non è compresa la promozione dello sviluppo economico), appare opportuno che i decreti delegati chiariscano che il termine « promozione » comporta l'esclusione dell'attività di finanziamento diretto, o di contribuzioni, a favore delle imprese, e che tale termine è più correttamente riferibile alla prestazione di « servizi » strumentali allo sviluppo, conformi alla caratterizzazione delle fondazioni come *community foundations*.

2. Il secondo punto riguarda il fatto che il reddito minimo da devolvere ai fini statutari nei settori istituzionali rilevanti viene calcolato dopo aver detratto le spese di funzionamento, gli oneri fiscali e gli accantonamenti e riserve obbligatori (articolo 2, comma 1, lettera *b*), mentre nel testo approvato dalla Camera non venivano considerate tali detrazioni.

Con riferimento alle spese di funzionamento detraibili, appare necessario introdurre i criteri obiettivi e corretti di determinazione delle spese stesse, tenuto conto che già il disegno di legge prevede tra i principi di delega il rispetto dell'economicità di gestione; al rispetto di tale norma dovrà attendere l'autorità di vigilanza (Tesoro), che deve inoltre assicurare la sana e prudente gestione dell'ente. In tale ambito il decreto legislativo potrebbe demandare all'autorità di vigilanza la determinazione di idonei parametri (da stabilirsi, eventualmente, di intesa con le stesse organizzazioni rappresentative delle fondazioni), che tengano conto della complessità organizzativa ed operativa e del livello patrimoniale,

nonché della possibilità di escludere dalle spese di funzionamento alcune categorie di oneri (esempio: spese di progettazione, di gestione e conservazione del patrimonio immobiliare, eccetera).

3. Il terzo punto riguarda la nozione di controllo. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*) prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora, allo scadere del quarto anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati, la fondazione detenga ancora una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 del codice civile nella società bancaria conferitaria. Nel definire in concreto le varie situazioni che rientrano nel concetto di controllo ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile, il Governo dovrà disciplinare una nozione idonea a realizzare gli obiettivi della norma, che intende comunque evitare la permanenza di partecipazioni di controllo nelle banche e nelle società che operano in settori diversi da quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*) da parte delle fondazioni; pertanto, potranno includersi le ipotesi di partecipazione maggioritaria, anche unitamente ad altre fondazioni, a patti di sindacato; peraltro il concetto di controllo mediante « influenza dominante » (articolo 2359, commi 1, 2 e 3), può essere definito per le banche anche alla stregua di quanto previsto dall'ordinamento vigente, traendo spunto, in particolare, dalla legislazione bancaria.

9/3194-B/14. Agostini, Turci, Mussi, Benvenuto, Brunale, Targetti.

La Camera,

impegna il Governo

a stabilire incompatibilità fra la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria e quella di consigliere di amministrazione della società, prescrivendo altresì che tra un passaggio e l'altro, in ambedue le direzioni, intercorra un lasso di tempo non inferiore a due anni.

9/3194-B/15. Calderisi, Palumbo.

PROPOSTE DI LEGGE: SENATORI MANZI ED ALTRI: RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA ENTI O IMPRESE PRIVATE, LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI, RELIGIOSI O SINDACALI (APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE DEL SENATO) (4201); CORDONI ED ALTRI: RIAPERTURA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1974, N. 36, PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI LAVORATORI LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI, RELIGIOSI O SINDACALI (1681)

(A.C. 4201 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4201 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36).

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 4201 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4201 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.300

milioni per l'anno 1998, in lire 3.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 « Occupazione » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 102
E 154 DEL REGOLAMENTO (COMPETENZE CONSULTIVE
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUE-
STIONI REGIONALI) (DOC. II, N. 29)*

(Doc. II, n. 29 — sezione 1)

MODIFICA PROPOSTA DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO

ART. 102.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.

ART. 154.

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-

legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 62
DEL REGOLAMENTO (PREROGATIVE PARLAMENTARI CON-
CERNENTI L'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E L'IMMUNITÀ
DELLA SEDE DELLA CAMERA) (DOC. II, N. 31)*

(Doc. II, n. 31 - sezione 1)

TESTO RIFORMULATO
DELLA MODIFICA PROPOSTA

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:

a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;

b) l'amministrazione e la contabilità interna;

c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;

d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;

e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;

f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera *d)*, nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.

4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.

5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.

6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera *f)* del comma 3.

7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.

8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

CAPO XI

Sostituire la rubrica con la seguente:

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE
E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA

Sostituire l'articolo 62 con il seguente:

ART. 62.

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non

può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera.

PROPOSTA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

Proposta n. 1.

Prevedere che sia i dipendenti della Camera, sia i soggetti ad essa estranei cui venga affidato lo svolgimento di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari siano tenuti al segreto e alla riservatezza, anche nei confronti di altri poteri dello Stato, sui fatti in qualsiasi modo connessi con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Calderisi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**(Sezione 1 – Incontro di Vienna sui problemi del lavoro)**

GIOVANNI PACE, ANTONIO PEPE, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel recente incontro di Vienna è stato confermato che la più pesante e preoccupante emergenza dell'economia dei Paesi d'Europa è la difesa e la creazione dei posti di lavoro;

la categoria più debole e più esposta alla suddetta emergenza è quella dei giovani alla ricerca della prima occupazione;

purtuttavia il problema non appare esistente con lo stesso spessore all'interno delle singole comunità nazionali: infatti la situazione in Irlanda, Olanda e Spagna si è evoluta, ed ora si presenta, in termini diversi da quelli con i quali si presenta in Francia, Germania e Italia;

le suindicate differenziazioni sono anche da ascrivere al diverso trattamento della fiscalità a carico dei produttori di reddito in genere e delle imprese in particolare;

tuttavia a Foligno il Presidente del Consiglio ha recentemente suggerito di diffidare di chi fa appelli per ridurre le tasse, perché minaccia gli interessi dei più poveri;

egli però ha anche dichiarato che il Governo è pronto a lanciare un nuovo patto dopo quello sul lavoro, per la riforma dello Stato sociale, all'interno del quale le pensioni non verranno toccate —:

se ritenga che il modesto risultato del vertice di Vienna non dipenda anche dalle diversità con le quali il problema del lavoro si presenta nei vari Paesi ove anche il sistema fiscale e della organizzazione del lavoro hanno altre caratteristiche e incidenze. (3-03160)

(15 dicembre 1998)

(Sezione 2 – Interventi per i posti di frontiera)

RIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

alla dogana di Ponte Chiasso, la più importante dogana europea con la Svizzera, paese non appartenente alla Comunità europea, esistono edifici vetusti e fatiscenti ed il confine è separato tra l'altro anche da una rete metallica arrugginita ed in molte parti strappata ed inesistente, tale da consentire un facile passaggio soprattutto nelle ore notturne di clandestini da e per la Svizzera; questo è solo un esempio dello stato in cui versano le nostre frontiere europee —:

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per rendere i posti di frontiera europei non solo sicuri ed invalicabili, ma degni di un Paese civile. (3-03161)

(15 dicembre 1998)

(Sezione 3 – Iniziative a favore del federalismo)

FRIGATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i lavori della Commissione bicamerale si sono a lungo soffermati sulla forma dello

Stato e, nello specifico, il dibattito ha riguardato il federalismo, indicato da più parti come modello cui tendere anche nel nostro Paese;

i lavori della Camera nel periodo febbraio-aprile 1998 hanno espresso un voto positivo e largamente condiviso in relazione alla forma federalista da dare al nostro Stato (federalismo cosiddetto solido e a velocità variabile) —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per far sì che la domanda di federalismo, da più parti preannunciata e da più forze politiche indicata, trovi un approdo normativo concreto. (3-03162)

(15 dicembre 1998)

(Sezione 4 — Ruolo e funzione del volontariato)

BICOCCHI e MANZIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quale sia la posizione del Governo circa il ruolo e la funzione del volontariato dopo le affermazioni del Presidente del Consiglio D'Alema e del Ministro delle finanze, Visco, al recente convegno di Foligno. (3-03163)

(15 dicembre 1998)

(Sezione 5 — Piano di interventi per la sicurezza sul lavoro)

CORDONI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi sono decedute tre persone per incidenti sul lavoro in una cartiera della provincia di Lucca, in una cava di Carrara ed in una cava dismessa in provincia di Firenze;

è di questa mattina la notizia di una nuova vittima di un incidente sul lavoro —:

se il Governo non intenda predisporre un piano di intervento, anche attraverso il

rafforzamento delle misure di controllo, volto a favorire la prevenzione e ad imporre il rispetto delle normative per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. (3-03164)

(15 dicembre 1998)

(Sezione 6 — Scioperi nei trasporti pubblici)

MAMMOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli scioperi in tutti i comparti del trasporto pubblico limitano sempre più frequentemente il diritto alla mobilità dei cittadini, arrecando seri danni all'economia;

spesso, anche quando le agitazioni vengono revocate, gli utenti dei servizi di trasporto sono egualmente danneggiati dal semplice « effetto annuncio » di una agitazione;

la normativa che regola la materia si è rivelata del tutto inadeguata —:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere, nell'immediato, per fronteggiare l'emergenza dovuta all'accavallarsi delle agitazioni e, in prospettiva, per dare una nuova regolamentazione al diritto di sciopero, salvaguardando per altro la libertà ed il pluralismo sindacale. (3-03165)

(3-03165)

(15 dicembre 1998)

(Sezione 7 — Episodio di violenza avvenuto in una scuola media di Monterotondo-Roma)

SBARBATI, MAZZOCCHIN, MANCA e LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il grave episodio avvenuto giovedì 3 dicembre 1998 alla scuola media « Cardinal Piazza » di Monterotondo, in provincia

di Roma, suscita una profonda indignazione e pesanti interrogativi sul ritardo con il quale si è venuti a conoscenza dei fatti accaduti;

è da supporre che si sarebbe fatto di tutto per tenere nascosto quanto accaduto se il bambino di 12 anni, vittima dell'episodio di violenza da parte del professore, non fosse stato costretto al ricovero ed all'asportazione della milza;

la sospensione del docente e la relativa ispezione nella scuola media in oggetto, decisa dal provveditore agli studi di Roma, sono sicuramente i primi atti dovuti ma è evidente che in questa vicenda, nonostante il sincero pentimento dell'insegnante coinvolto, bisognerà andare fino in fondo per accertare tutte le responsabilità, non potendosi giustificare, in nessun modo, il verificarsi di episodi di violenza nella scuola;

su quanto accaduto sarà necessario intervenire con la massima severità proprio per difendere il serio e qualificato lavoro delle migliaia di docenti nella scuola pubblica italiana, che sono spesso chiamati ad operare in condizioni di estremo disagio ambientale e strutturale —:

quali siano i primi risultati dell'ispezione ordinata dal provveditorato agli studi competente nel territorio e se siano state accertate tutte le responsabilità in merito al ritardo con cui si è venuti a conoscenza dell'episodio in oggetto.

(3-03166)

(15 dicembre 1998)

(Sezione 8 — Adeguamento dei sistemi informativi per affrontare il « millennium bug »)

PAISSAN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

allo scadere del ventesimo secolo, il 31 dicembre 1999, molti sistemi informatici rischiano di non essere in grado di affrontare il cosiddetto « millennium bug »,

un problema ampiamente previsto sin dagli anni '80, ma incredibilmente sottovalutato dagli stessi esperti informatici, che consiste nell'incapacità del linguaggio di programmazione di riconoscere le date successive al 31 dicembre 1999, poiché la memorizzazione avviene normalmente tenendo conto delle sole ultime due cifre;

secondo alcune stime l'anomalia dovrebbe riguardare 70 milioni di elaboratori, pari al dieci per cento dei sistemi informatici del mondo; lo scenario che si prospetta è quindi piuttosto inquietante: secondo le previsioni degli esperti molti sistemi di pagamento elettronico potrebbero risultare inservibili, gli aeroporti rischierebbero di rimanere bloccati, i sistemi della grande distribuzione potrebbero non accettare la merce perché considerata « scaduta » dai computer, andrebbe in tilt il meccanismo di pagamento delle pensioni e si creerebbero notevoli disagi in tutte le circostanze in cui gli elaboratori non saranno in grado di riconoscere l'anno 2000;

la questione avrebbe potuto essere agevolmente risolta, pur con notevoli investimenti finanziari, intervenendo con sufficiente anticipo nei file dei sistemi operativi e dei programmi contenenti riferimenti alle date; tuttavia, l'elevato costo dell'operazione, unito alla sua non redditività, è alla base della superficialità con cui aziende e governi hanno affrontato fino ad ora il problema;

secondo il commissario dell'Unione europea, Martin Bangemann, responsabile per le tecnologie dell'informazione, il mondo dovrà spendere almeno 500 miliardi di Ecu (un milione di miliardi di lire) per garantire la piena operatività dei sistemi informatici nel terzo millennio;

la questione diventa ogni giorno più grave, poiché, al di là dei costi da sostenere, appare sempre più improbabile reperire un numero di tecnici qualificati sufficiente ad effettuare tutti gli interventi necessari nel breve periodo che ci separa dall'anno 2000;

il governo Prodi aveva dato un flebile segnale di attenzione attraverso la costitu-

zione del « Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 » —:

se il Governo sia consapevole dell'enorme ritardo con cui si sta affrontando il problema a tutti i livelli e se non ritenga di dover provvedere con assoluta urgenza

a rendere operativo il Comitato di cui in premessa, in modo da porre in essere quanto prima gli interventi necessari ad impedire o quantomeno ridurre i danni che il « *millennium bug* » rischia di causare all'intera collettività. (3-03167)

(15 dicembre 1998)

DISEGNO DI LEGGE: S. 3456. — FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE (APPROVATO DAL SENATO) (5457)

(A.C. 5457 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo, sentite le regioni Basilicata e Campania, è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando ed integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e 7 agosto 1997, n. 266;

b) dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esistente;

c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;

d) disciplinare l'eliminazione delle abitazioni precarie, la riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvi-

sori e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostruzione;

e) delegare ai comuni le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi da svolgere in quest'ultima fase;

f) effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

2. Il Governo trasmette lo schema dei decreti di cui al comma 1 al Parlamento ai fini dell'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, per consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e di lire 15.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Alla contrazione delle operazioni di mutuo o di altre operazioni finanziarie provvedono le regioni interessate secondo apposito piano di riparto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è abrogato.

6. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. **1.** Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Sopprimere il comma 1.

1. **2.** Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: e del marzo 1982, aggiungere le seguenti: esclusivamente per provvedere alle esigenze abitative dei territori danneggiati.

1. **4.** Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. **3.** Pittino Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la piena utilizzazione delle risorse finanziarie, aggiungere le seguenti: nel rispetto della normativa nazionale vigente.

1. **5.** Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. **6.** Pittino Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione dei contenziosi relativi alle opere realizzate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni.

1. **7.** Pittino Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: facendo riferimento esclusivamente ai comuni effettivamente danneggiati dal sisma.

1. **8.** Pittino Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: specificando l'entità e l'utilizzo dei finanziamenti stanziati fino ad oggi.

1. **9.** Pittino Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Radice, Foti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli interventi di ricostruzione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. **10.** Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento una relazione dettagliata sui programmi effettivamente disposti per la ricostruzione delle zone terremotate, sullo stato dell'esecuzione dei lavori e sui fondi stanziati fino ad oggi, specificando l'utilizzo dei fondi medesimi.

1. 11. Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Sopprimere il comma 3.

1. 12. Pittino Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole; degli interventi ai sensi aggiungere le seguenti: dell'articolo 3, comma 2.

1. 18. Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sono autorizzati limiti d'impegno fino alla fine del comma, con le seguenti: è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per il 1999.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: e 25.000 milioni fino a: medesimi anni con le seguenti: si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno.

1. 13. Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di lire 10.000 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: di lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000 con le seguenti: a lire 3.000 milioni per il 1999 e 3.000 milioni per il 2000.

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole da: lire 13.319 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: lire 20.319 milioni per il 1999 e un contributo decennale di lire 40.044 milioni annue a decorrere dal 2000.

1. 14. Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di lire 10.000 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: di lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000 con le seguenti: a lire 5.000 milioni per il 1999 e 5.000 milioni per il 2000.

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole da: lire 13.319 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: lire 18.319 milioni per il 1999 e un contributo decennale di lire 38.044 milioni annue a decorrere dal 2000.

1. 15. Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Ciapusci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di lire 10.000 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: di lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000 con le seguenti: a lire 5.000 milioni per il 1999 e 5.000 milioni per il 2000.

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole da: lire 13.319 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: lire 18.319 milioni per il 1999 e di lire 38.044 milioni per il 2000.

1. 16. Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Ciapusci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di lire 10.000 milioni, *con le seguenti:* di lire 6.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000 *con le seguenti:* a lire 6.000 milioni per il 1999 e 21.000 milioni per il 2000.

Conseguentemente all'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: lire 4.000 milioni *con le seguenti:* lire 8.000 milioni.

Conseguentemente all'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole: lire 4.000 milioni *con le seguenti:* lire 8.000 milioni.

- 1. 17.** Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 19.** Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 20.** Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro.

Al comma 6 sostituire le parole: 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 31 dicembre 1999.

- 1. 21.** Stradella, Radice.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla fabbrica della Basilica di San Giovanni Battista in Monza è concesso un contributo di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1999 mediante utilizzo della proiezione per

il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

- 1. 01.** Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla fabbrica della Basilica di San Giovanni Battista in Monza è concesso un contributo di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1999 mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

- 1. 02.** Radice, Stradella.

(A.C. 5457 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. I termini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. Ai fini della bollatura sanitaria i prodotti delle ditte coinvolte nell'evento franoso in località « La Lama » del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 1996, n. 2420, e di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, devono riportare in etichetta il bollo sanitario contenente il numero di riconoscimento CE dello stabilimento che ne ospita l'attività produttiva; qualora lo stabilimento ospite non sia ancora in possesso di riconoscimento di idoneità CE, il bollo sanitario dovrà essere conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, ed in esso, in sostituzione del numero di riconoscimento dello stabilimento, dovranno essere riportati gli estremi della presente legge.

(A.C. 5457 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

2. All'onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto

capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. De Cesaris, Nardini.

(A.C. 5457 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. Al fine di consentire il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nel 1987, è autorizzata la spesa di lire 12.941 milioni per il 1998, di lire 13.319 milioni per il 1999 e di lire 18.044 milioni per il 2000.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla regione Lombardia per la realizzazione di un piano d'interventi, nell'ambito del piano generale di ricostruzione previsto dalla legge 2 maggio 1990, n. 102, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: di lire 18.044 milioni per il 2000 *con le seguenti:* un contributo decennale di lire 18. 044 milioni annue a decorrere dal 2000.

4. 1. Pittino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Ciapusci, Parolo.

(A.C. 5457 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(A.C. 5457 – sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in relazione all'articolo 2 del disegno di legge concernente « Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale »;

premesso che:

al comma 5 del predetto articolo si abroga il comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

marzo 1998, n. 61, recante un rinvio a leggi regionali della Basilicata e della Campania a semplificare le procedure per il completamento della ricostruzione;

la regione Basilicata, in attuazione della predetta previsione, ha approvato una legge che effettivamente consente di accelerare la fase finale del processo di ricostruzione delle abitazioni danneggiate;

può, di conseguenza, nascere una qualche contrapposizione tra norme statali e norme della regione Basilicata col rischio di complicare anziché snellire le procedure;

impegna il Governo

a recepire e, comunque, coordinare le norme già emanate dalla regione Basilicata con i contenuti del decreto legislativo di cui alla delega del citato disegno di legge.

9/5457/1. Boccia, Izzo, Molinari, Pittella, Sica.

La Camera,

premesso che:

l'uso troppo spesso irrazionale delle risorse naturali, una politica di cementificazione intensiva effettuata in aree inidonee, oltre alle caratteristiche geomorfologiche, hanno reso buona parte del nostro territorio nazionale fragile, vulnerabile, e quindi a rischio;

la difesa del suolo – insieme alla tutela delle acque – e una corretta politica di manutenzione e salvaguardia, rappresenta uno dei problemi più rilevanti nel nostro paese dal momento che gran parte del territorio nazionale è interessato con frequenza elevata da fenomeni alluvionali, da inondazioni e da frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane;

il 65 per cento del territorio nazionale – con circa 4.600 comuni interessati – è sottoposto a rischio idrogeologico;

gli interventi per assicurare i soccorsi, per riparare i danni, per le azioni di ripristino hanno comportato una spesa di circa 80 mila miliardi negli ultimi dieci anni;

il documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001 approvato nel maggio scorso dal Parlamento, ha finalmente posto la difesa del suolo e la tutela del territorio come una delle priorità della politica economica del Governo;

le risorse che le leggi finanziarie di questi anni hanno destinato al finanziamento della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo sono state per troppo tempo inadeguate alle reali esigenze del nostro paese;

anche se in questi ultimissimi anni gli stanziamenti previsti per la legge n. 183 del 1989 sono in sensibile crescita, l'efficacia di una politica del territorio dipende non tanto dalle risorse complessive assegnate alla legge, quanto dal fatto che vengano effettivamente e completamente utilizzate;

a disposizione della legge n. 183 del 1989 — oltre a quanto prevede la finanziaria 1999 — risultano ancora esserci oltre 700 miliardi di residui di stanziamento;

il metodo fin qui adottato ha utilizzato il principio della ripartizione sulla base della superficie e della popolazione, non assicurando però in tal modo gli interventi appropriati laddove era maggiormente necessario;

appare perciò necessario, attesa la necessità individuata anche dal cosiddetto « decreto Sarno » di intervenire con progetti mirati nelle zone a maggior rischio sulla base di progetti adeguati, che assicurino la difesa del territorio;

impegna il Governo:

a procedere perché una quota parte delle risorse finalizzate alla difesa del suolo dalla legge finanziaria del 1997 sia destinata alla risoluzione dei problemi più gravi individuati sulla base di progetti presentati

di cui sia assicurata la efficacia in termini di riduzione dei rischi, derogando dal principio fin qui adottato della ripartizione in base alla superficie e alla popolazione.

9/5457/2. Turroni.

La Camera,

considerato che i comuni colpiti dall'evento sismico del 1980 hanno adottato piani di ricostruzione in alternativa ai centri già colpiti e quindi dichiarati inagibili dalle autorità preposte;

impegna il Governo

a dare particolare attenzione ai comuni che hanno deliberato l'adozione di piani di ricostruzione;

a sostenere la valorizzazione dei centri storici che hanno subito pesanti danni in conseguenza dell'evento sismico;

ad incentivare la realizzazione di infrastrutture essenziali a supporto dello sviluppo socio-economico del territorio e della rinascita delle comunità colpite dal sisma nel 1962 e nel 1980.

9/5457/3. Mario Pepe.

La Camera,

in sede di attuazione del presente provvedimento;

impegna il Governo

a specificare che il concetto di ridelimitazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), va inteso nel senso di riduzione degli ambiti territoriali degli interventi.

9/5457/4. De Simone, Boccia, Sales, Foti, Radice, Pittino, Vozza, Cennamo.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 5457-A recante « Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale »;

considerata la gravità dello stato di conservazione del campanile della Basilica di San Giovanni Battista a Monza e l'urgenza dei lavori necessari per il suo completo recupero e per il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza;

considerato altresì il valore che tale opera riveste per la storia artistica, culturale e religiosa di Monza e della Brianza;

impegna il Governo

a reperire un finanziamento adeguato per la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il campanile della Basilica di San Giovanni Battista in Monza.

9/5457/5. Radice.

La Camera,

riunita per l'esame del disegno di legge n. 5457/A,

preso atto che nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento all'articolo 2 che ha aggiunto il comma 6 con il quale è stato prorogato il termine del 31 dicembre 1998 relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese artigiane alla sola condizione che

queste risultino iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria ed artigianato;

considerato che da oltre 18 anni dal verificarsi del sisma che ha colpito le regioni Basilicata e Campania, la fase della emergenza dei lavori di ricostruzione è da considerare ormai conclusa, dal che consegue che è venuta meno l'esigenza che aveva originariamente giustificato la deroga, per le imprese artigiane affidatarie dei lavori di ricostruzione, dal requisito dell'iscrizione all'albo nazionale costruttori;

considerato, ancora, che tale deroga finirebbe con l'essere un anacronistico privilegio per una categoria di operatori rispetto ad altre e risulterebbe in plateale contraddizione con le scelte di una politica di qualificazione degli operatori che sono alla base della cosiddetta « Merloni *ter* », ora approvata dal Parlamento;

impegna il Governo

a limitare gli effetti della suddetta proroga al 31 dicembre 1999, in particolare impartendo disposizioni che evitino che siano affidati, in applicazione della disposizione prorogata, lavori la cui esecuzione richieda tempi scadenti oltre la suddetta data.

9/5457/6. Paroli.

PROPOSTE DI LEGGE: BERTUCCI ED ALTRI; VELTRONI ED ALTRI; FRATTINI ED ALTRI; PALMA ED ALTRI; PAISSAN; NUCCIO CARRARA; NUCCIO CARRARA: MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43, IN MATERIA DI DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI REGIONALI (5380-5382-5383-5407-5413-5444-5445)

(A.C. 5380 - sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

rilevato che il testo unificato delle proposte di legge 5380 e abbinate è in evidente contrasto con gli articoli 122 e 126 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge 5380 ed abbinate.

n. 1. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

La Camera,

rilevato che il testo unificato delle proposte di legge n. 5380 e abbinate è in evidente contrasto con l'articolo 115 della Costituzione

delibera

di non procedere all'esame del testo.

n. 2. « Guarino, Sergio Fumagalli, Mario Pepe, Boato, Crema, Ceremigna, Parenti ».

(A.C. 5380 - sezione 2)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dai seguenti:

« 1. Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio regionale termina entro il sesto mese successivo.

1-bis. Integra gli estremi delle gravi violazioni di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella formatasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 6.** Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Sopprimerlo.

***1. 16.** Mario Pepe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione, il consiglio regionale viene sciolto quando siano trascorsi novanta giorni dalle dimissioni del Presidente e della giunta regionale o dalla approvazione di una mozione di sfiducia senza che il consiglio stesso abbia provveduto ad eleggere un altro Presidente o un'altra giunta.

1. 7. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Qualora, nell'arco di tutta la legislatura, si dovesse manifestare una crisi della giunta attraverso dimissioni del Presidente o dell'intera giunta regionale, o attraverso la presentazione di mozione di sfiducia, la quale deve essere votata entro sette giorni dalla presentazione ed è respinta esclusivamente se ottiene il voto contrario della maggioranza assoluta degli aventi diritto, entro sessanta giorni si devono perentoriamente eleggere, con i procedimenti previsti dalla legge e dal regolamento regionale, il nuovo Presidente e la nuova giunta. In caso di non ottemperanza a tali scadenze il consiglio regionale è sciolto.

1. 8. Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «ART. 8. - 1. Se nel corso del quinquennio della durata in carica del consiglio regionale viene meno la maggioranza formatasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge, i consiglieri proclamati eletti nella lista regionale decadono.

2. I consiglieri decaduti vengono sostituiti da altrettanti consiglieri assegnati alle liste provinciali che hanno concorso alle elezioni, in ragione proporzionale, mediante riporto dei seggi nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, ai sensi della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ».

1. 10. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «ART. 8. - 1. Costituisce grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un Presidente e di membri della giunta regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella formatasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge ».

1. 9. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Al comma 1, sostituire l'alinea e il capoverso 1, con il seguente: 1. L'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

1. 18. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta *con le seguenti:* la giunta non è in grado di ottenere una maggioranza che consenta il mantenimento del rapporto fiduciario.

1. 11. Rebuffa, Boato.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: è comunque posto in crisi *con le seguenti:* viene meno.

1. 1. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: è comunque posto in crisi con la seguente: cessa.

1. 2. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: comunque posto in crisi con le seguenti: posto in crisi con l'approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di una specifica mozione di sfiducia.

1. 21. Fontan.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: comunque.

1. 3. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: sesto con la seguente: dodicesimo.

1. 4. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: sesto con la seguente: nono.

1. 5. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: sesto con la seguente: terzo.

***1. 13.** Armaroli.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: sesto con la seguente: terzo.

***1. 20.** Novelli.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

1. 17. Migliori.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione.

1. 14. Migliori.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai sensi del primo comma con le seguenti: di cui al primo comma.

1. 15. Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Sono fatte salve le procedure previste al comma 4 dell'articolo 126 della Costituzione.

1. 12. Rebuffa, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-bis. — La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a partire dalla prossima consultazione elettorale regionale.

1. 03. Rebuffa.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-bis. - 1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica esclusivamente ai consigli regionali eletti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 02. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-bis. - 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: "2. La riduzione della durata in carica del consiglio regionale è disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, sentita la Commissione di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 126 della Costituzione e con le procedure conseguenti previste dal secondo periodo del medesimo quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

1. 01. Boato, Crema, Rebuffa, Parenti.